



Attività ispettiva Reg. 783/1
XI legislatura

Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 15 Gennaio 2024

***Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania Vincenzo De Luca***

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: *Chiarimenti urgenti sulla DGR N.433 del 03/08/2022 “Istituzione del sistema della grande adduzione primaria di interesse regionale” e successive DGR N.465 del 6/09/2022 e n.312 del 31/05/2023*

Il Sottoscritto Consigliere regionale **Livio Petitto** ai sensi dell'**art. 124 del regolamento consiliare della Campania**, Rivolge la seguente interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale, per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto

Premesso che:

- La derivazione idrica rappresenta qualsiasi prelievo da corpo idrico sotterraneo o superficiale mediante opere di captazione.
- L'acqua (superficiale e sotterranea) è un bene pubblico e come tale non può essere utilizzata illimitatamente e senza l'autorizzazione rilasciata dalle autorità preposte;
- Tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono derivare acque pubbliche sul proprio terreno o sul suolo altrui, devono essere in possesso di una specifica concessione a secondo i diversi usi dell'acqua (consumo umano, irriguo, industriale, idroelettrico ecc...);
- La legge base che disciplina le derivazioni idriche è il Testo Unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775. Tale normativa ha subito delle modifiche che sono contenute nel D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Inoltre, in materia di derivazione idrica nella Regione Campania va anche osservato il Regolamento n. 12 del 12/11/2012;

- L'art.89 del D.lgs. 112/98 dispone l'attribuzione alle Regioni delle competenze tra l'altro relative alle derivazioni di acqua pubblica solo a determinate condizioni.

Considerato che

- con DGR n. 433 del 03/08/2022 è stato istituito il sistema di Grande Adduzione Primaria di interesse regionale (GRA), nell'ambito del quale è stata disposta l'acquisizione al Demanio Idrico regionale delle opere connesse all'impianto di sollevamento di Cassano Irpino, e di alcuni tratti di acquedotto, attualmente gestiti dalla Società Alto Calore Servizi con i relativi serbatoi e gli Acquedotti della Normalizzazione, Ramo Orientale e Ramo Centrale, da essi alimentati;
- dalla competente DG 50.17.00 sono state espletate le attività relative alla ricognizione e alla redazione dello stato di consistenza delle opere da trasferire alla Regione Campania, individuate dall'Allegato 1 alla DGRC n° 433 del 3 agosto 2022;
- con delibera n.26 del 27/07/2022 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano si è preso atto della deliberazione del Consiglio di Distretto Calore Irpino n° 2 adottata nella seduta del 20 luglio 2022 avente ad oggetto "Proposta di modifica dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino con la suddivisione in due Distretti: 1. Distretto Irpino 2. Distretto Sannita" con la previsione di proporre una separazione del Distretto Calore Irpino (costituito da 116 Comuni della Provincia di Avellino, ndr) come riportato nell'Allegato 1 alla deliberazione stessa, con le motivazioni dell'accelerazione dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato nei due Distretti e dell'efficientamento dei costi del servizio;
- con nota prot. n. 392162 del 28/07/2022 il Direttore Generale ed il Dirigente della UOD, nel rappresentare lo stato delle gestioni degli Acquedotti di competenza regionale, hanno evidenziato, alla luce della scadenza, prevista a novembre 2023 della Concessione con Acqua Campania S.p.A. per la gestione del sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Campania Occidentale (A.C.O.)", dell'appalto in prerogativa della conduzione dell'Acquedotto Campano, della proposta di suddivisione dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino, la necessità di:
 1. perimetrare un nuovo sistema di captazione ed adduzione delle risorse idriche strategiche della Regione Campania, denominato "Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale", sovraordinato agli Ambiti Distrettuali territoriali della LR. 15/2015, da ricondurre alle esclusive competenze dell'Amm.ne regionale e gestire in forma unitaria nell'ambito di una più generale politica di gestione delle acque a scala regionale;
 2. di conoscere gli indirizzi che l'Autorità politica per l'elaborazione

degli atti amministrativi propedeutici a

- a) la definizione dell'autonomia funzionale e gestionale del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale come precedentemente descritto;
- b) scelta delle modalità di affidamento della gestione delle opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale;
- c) scelta delle modalità di gestione delle opere ex Casmez di rango distrettuale, esterne al perimetro della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, fino al subentro del gestore unico scelto dai diversi Ambiti Distrettuali;
- d) Proseguo delle attività di indizione della gara per l'appalto di servizi e lavori di conduzione, miglioramento e potenziamento della rete di distribuzione delle acque per usi civici con annessa gestione operativa dell'Acquedotto campano;

rilevato che:

- l'istituzione del sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale, così come rappresentato nella DGR in oggetto individua, tra gli altri, "l'Acquedotto della Normalizzazione, Ramo Centrale e Ramo Orientale dalla sorgente di Cassano (Cassano-Irpino - AV) fino al Comune di Guardia Sanframondi (BN); con i relativi serbatoi, impianti elevatori e manufatti idraulici ad esso afferenti. Le principali risorse che alimentano l'acquedotto sono: sorgente di Cassano (Cassano Irpino - AV - gestita da Acquedotto Pugliese e oggetto di redigendo accordo per trasferimenti idrici tra le Regioni Campania e Puglia); sorgente di Baiardo (Montemarano - AV) attualmente in gestione ad Alto Calore Servizi, **che dovranno essere attribuite alla titolarità della Regione Campania quale parte integrante del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale**";
- con successiva DGR N. 465 del 6/09/2022 avente ad oggetto "Approvazione schema di Accordo di programma tra Regione Campania, Regione Puglia e Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia per la gestione della Galleria Pavoncelli Bis", la Regione Campania trasferisce la gestione di grandi infrastrutture strategiche come la galleria Pavoncelli all'Acquedotto Pugliese, privando la provincia di Avellino di circa 150 milioni di metri cubi d'acqua, al netto di un ristoro economico che la Puglia deve riconoscere alla Regione Campania di 6 centesimi di euro a metro cubo di acqua;
- il Parere positivo N. 587 del 03/12/2010 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente riguardo alla compatibilità ambientale del progetto

“Completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele - Calore, detta Pavoncelli bis è condizionato alla stipula di Accordo di Programma tra le Regioni finalizzato alla regolazione del trasferimento interregionale di risorsa previo effettuazione degli studi afferenti il rilascio minimo vitale e redazione del Bilancio idrico di distretto.

- dal 03/12/2010, data di emissione del predetto Parere VIA a tutt'oggi non sono stati redatti i bilanci idrici relativi agli acquiferi carbonatici del Terminio-Tuoro e del Monte Cervialto da cui traggono alimentazione le sorgenti che erogano le portate di acqua da regolamentare per il trasferimento idrico interregionale Campania-Puglia.
- Infatti, nello schema dell'Accordo di Programma approvato dalla Regione Campania e dalla Regione Puglia non è riportato alcun bilancio idrico anche in forma preliminare ancorché alla scala medio mensile. In tale documento sono solo indicate delle tabelle da cui è possibile rilevare le diverse aliquote idriche che corrispondono ai trasferimenti d'acqua tra Campania e Puglia. Tali portate idriche peraltro, sono stabilite in base ad atti concessori o ad autorizzazioni provvisorie nelle more della conclusione del procedimento di rilascio delle relative concessioni di derivazioni, come previsto dal R.D. 1775/33 e ss.mm ii. Nel predetto schema si rileva tra l'altro che: “Entrambe le Regioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti affinché: sia definito il bilancio idrico-idrologico, con successivi livelli di approfondimento fino alla definizione di un dettaglio su scala medio mensile, stanti le criticità connesse all'organicità del quadro conoscitivo complessivo (Art. 4 Schema Accordo di Programma - Impegni assunti dalle parti per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali). Pertanto, allo stato, non essendo nota, se non in modo approssimativo, la potenzialità idrica totale dei massicci carbonatici in esame, è difficile, per tutti coloro che hanno responsabilità nell'utilizzo delle fonti, poter gestire correttamente tali risorse. In tale scenario è sempre presente infatti il rischio di un sovrasfruttamento o, all'opposto, di una sottoutilizzazione delle risorse idriche. Pertanto, la definizione del bilancio idrico complessivo tra i fabbisogni, i prelievi possibili e risorsa idrica disponibile, e oramai una necessità non più rinviabile.

Verificato che:

- Il comma 3 dell'art. 89 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recita testualmente: “Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici”.

- Quanto chiaramente precisato dal **Consiglio di Stato con il parere n. 2293/99 del 12 gennaio 2000** “in tema di risorse idriche, la L. 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli), che ha approvato significative novità nel sistema di gestione del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua ad uso umano prevedendone una nuova organizzazione integrata, caratterizzata da forme di gestione coordinate e rispettose delle disposizioni pianificatorie sancite da altre fonti disciplinatrici del medesimo settore, **non attribuisce alle Amministrazioni pubbliche che gestiscono il suddetto servizio una privativa in loro favore con conseguente trasferimento automatico da tale data delle concessioni di derivazioni delle acque – non essendo venuta meno la distinzione oggettiva e soggettiva tra concessione del servizio pubblico e concessione di derivazione e di utilizzazione dell’acqua pubblica recata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775**”.

Nel predetto parere tra l’altro si evince:

- “L’assunto dell’Amministrazione non può essere condiviso, in quanto esso sembra **confondere tra concessioni del servizio pubblico e concessione di derivazione ed utilizzazione d’acqua**” e ancora “i sistemi già esistenti che rispondono all’obiettivo di cui all’art. 17, ai fini dell’applicazione del medesimo articolo. Art. 17 che, a sua volta, prevede, al comma 5, che al Ministero dei lavori pubblici compete, tra l’altro, definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori delle opere strumentali alla gestione del servizio, i quali, pertanto, non possono ritenersi automaticamente subentranti nelle concessioni in atto. Inoltre dal predetto parere si evince “Che la nuova normativa non abbia inciso sul regime formale delle concessioni di derivazione previste dal T.U. delle acque lo si desume, poi, ulteriormente dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, secondo il quale: tra i criteri di censimento per la determinazione del bilancio idrico deve tenersi conto di tutte le concessioni ed i prelievi in atto; le Amministrazioni competenti, nel rilascio delle concessioni di utilizzazione, verificano la loro conformità alla pianificazione delle risorse idriche; la razionale utilizzazione delle risorse viene programmaticamente assicurata anche nella fase della ripartizione delle risorse tra i diversi soggetti richiedenti le concessioni di derivazioni. Per quanto contemplato nel richiamato parere all’Ente Regione Campania che, allo stato, non detiene alcuna concessione alla derivazione idrica ai sensi del Testo Unico 1775/1933 non può essere attribuita nessuna titolarità relativamente alle concessioni in atto rilasciate agli enti acquedottistici per l’utilizzazione a scopo potabile delle sorgenti di Cassano Irpino e della sorgente Baiardo. Pertanto, **illegittima deve ritenersi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 3/8/2022 avente ad oggetto: “Istituzione del sistema della grande adduzione primaria di interesse regionale”**;
- In una complessiva valutazione in ordine alle procedure di affidamento del servizio idrico, l’art. 149-bis del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che

“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”;

- l'art. 8, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015 prevede che l'EIC “Affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia”;
- la costituzione di una S.p.A. mista pubblico-privato, spianerebbe la strada ad un processo di privatizzazione delle fonti idriche, **con un potenziale rischio di alterare l'attuale equilibrio idrogeologico degli acquiferi superficiali e sotterranei presenti nella Provincia di Avellino.**

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato interroga il Presidente della Giunta regionale al fine di sapere:

quali provvedimenti intende attuare per il mancato rispetto degli obblighi imposti dagli organi competenti e dalle normative vigenti in materia di gestione delle risorse idriche. Ciò anche in relazione alla salvaguardia della gestione pubblica della risorsa acqua.

Il Consigliere Regionale
Livio Petitto

